

DDL recante “Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”

(ATTO CAMERA N. 2220)

INDICE EMENDAMENTI

- 1. ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RESPONSABILITÀ NEGLI APPALTI**
- 2. ESCLUSIONE DELLA RILEVANZA PENALE PER GLI ERRORI VALUTATIVI**
- 3. DEPENALIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI DELL’IVA E DELLE RITENUTE**
- 4. ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – ELIMINAZIONE SANZIONI PENALI**
- 5. CONFISCA PER SPROPORZIONE – CAMPO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**
- 6. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA**
- 7. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI – RIFORMA ORGANICA**
- 8. UTILIZZO FATTURE ELETTRONICHE - ABROGAZIONE**
- 9. ESTEROMETRO - SCADENZA ANNUALE**
- 10. FONDO DI GARANZIA PER LE PMI – DURATA FINANZIAMENTI**
- 11. FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - IMPORTO MASSIMO GARANTIBILE**
- 12. FONDO DI GARANZIA PER LE PMI – COMMISSIONE DI MANCATO PERFEZIONAMENTO**
- 13. FONDO DI GARANZIA PER LE PMI – GARANZIA SUI PORTAFOGLI DI OBBLIGAZIONI**

EMENDAMENTO

All'articolo 4, abrogare i commi 1 e 2.

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 127 milioni di euro, si provvede:

- a) quanto a 57 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare;
- b) quanto a 70 milioni di euro mediante l'inserimento, dopo l'articolo 4 del decreto-legge, del seguente articolo:

«Art. 4-bis

(*Reverse charge* per il settore orafa)

1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," è inserita la seguente: "entrambi";
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso."

2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma".

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020.».

Relazione illustrativa

L'emendamento abroga la nuova disciplina di solidarietà del committente per il versamento delle ritenute operate sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati, dall'appaltatore, subappaltatore o fornitore, nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato, recata dall'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge.

Infatti, tale disciplina, sebbene miri al condivisibile contrasto dei comportamenti omissivi posti in essere da poche imprese che operano ai limiti della criminalità, peraltro spesso già note all'Amministrazione finanziaria, è del tutto sproporzionata nella portata e rischia di introdurre a carico di tutte le imprese, anche quelle oneste, oneri amministrativi gravosi e ingestibili.

In particolare, gli adempimenti si sostanziano in un articolato, quanto irrealistico, scambio di informazioni tra committente e fornitore; quest'ultimo, inoltre, sarebbe tenuto a fornire mensilmente al committente la provvista necessaria per il versamento delle ritenute operate sui redditi dei suoi dipendenti, a meno che non chieda al committente di scomputarle dal corrispettivo maturato.

Non secondarie sono le conseguenze anche sotto il profilo finanziario, poiché viene sottratta alle imprese ulteriore liquidità per il pagamento al committente delle ritenute e ciò si aggiunge a una situazione già fortemente compromessa dalle nuove misure sulle compensazioni, dal tristemente noto fenomeno dei ritardi nei rimborsi fiscali e, ancora, per alcuni settori, dal meccanismo dello *split payment*.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla proposta emendativa, pari a 127 milioni di euro, come emerge dalla relazione tecnica della norma, si provvede:

- quanto a 57 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.
- quanto a 70 milioni di euro, in coerenza con l'intervento operato dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 4 del decreto legge - che mira a contrastare le frodi IVA negli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera - si propone l'ampliamento dell'ambito di applicazione del meccanismo IVA dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*), concernente le cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati contenenti oro, aventi purezza pari o superiore a 325 millesimi, di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale ampliamento, oltre a chiarire meglio l'attuale ambito applicativo del meccanismo di inversione contabile nel comparto dell'oreficeria in genere, concorre all'obiettivo di contrastare fenomeni di evasione fraudolenta che spesso colpiscono il settore delle cessioni di oggetti di oreficeria usata. Per meri fini di coordinamento normativo si modifica altresì l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Si evidenzia che, in base ai dati ufficiali di settore, l'offerta di oro fino proveniente da recuperi di oreficeria usata, valorizzata alla quotazione media annua dell'oro ammonti, negli otto anni 2011-2018, a circa 24,3 miliardi di euro in totale (come da tabella sotto riportata).

Anni	Tonnellate	Quotaz. Media Fix €/gr.	Totale €
2011	116,5	36,27	4.225.455.000
2012	122,6	41,55	5.094.030.000
2013	85,5	34,15	2.919.825.000
2014	75,4	30,69	2.314.026.000
2015	68,9	33,67	2.319.863.000
2016	70,4	36,31	2.556.224.000
2017	69,2	35,82	2.478.744.000
2018	67,5	34,52	2.330.100.000

Fonte: GFMS Gold Survey 2012-2019

"Supply of Gold from Fabricated Old Gold Scrap"

Ipotizzando che l'estensione del meccanismo di *inversione contabile* proposto comporti un'emersione dell'imposta evasa sulle cessioni in parola di circa il 10%, è possibile stimare un potenziale recupero di gettito, per ciascun anno indicato, pari a poco meno di **70 milioni di euro**.

EMENDAMENTO

All'articolo 39, comma 1, abrogare la lettera g).

Relazione illustrativa

L'emendamento reintroduce la non punibilità per il reato di dichiarazione infedele per gli errori di valutazione di elementi attivi o passivi che, singolarmente considerati, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette, stabilita dal comma 1-ter dell'articolo 4 del D.lgs. n. 74/2000, abrogato dal provvedimento in esame.

Il nostro ordinamento già esclude dalla punibilità per il reato di dichiarazione infedele gli errori sulla classificazione o valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, purché i criteri di valutazione effettivamente applicati siano stati indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali (comma 1-bis del citato articolo 4).

Il comma 1-ter dell'articolo 4 del DLGS n. 74 del 2000 svolge un'importante funzione di chiusura del sistema sanzionatorio, poiché esclude la rilevanza penale per fattispecie residuali rispetto alle possibili discrasie valutative che non trovano evidenza in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali già considerate nel comma 1-bis del citato articolo 4.

Nella prassi, infatti, la valutazione di alcuni fatti gestionali non trova evidenza in bilancio o in altra documentazione obbligatoria ai fini fiscali: si pensi a titolo esemplificativo alle problematiche valutative per le imprese IAS adopter connesse al tasso di attualizzazione da utilizzare nella determinazione del fair value delle attività o passività finanziaria ai sensi dello IAS 39.

Nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione penale appare, dunque, coerente mantenere un presidio di non configurabilità del reato di dichiarazione infedele nei casi di errori di stima di limitata rilevanza, attinenti ad elementi attivi o passivi comunque esistenti.

Varrebbe la pena, inoltre, considerare che nel panorama internazionale non sembrerebbe avere rilevanza penale il reato di dichiarazione infedele come configurato nel nostro ordinamento.

DEPENALIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI DELL'IVA E DELLE RITENUTE

EMENDAMENTO

All'articolo 39, al comma 1, dopo la lettera n, è inserita la seguente: «n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati.» .

Conseguentemente

le lettere o) e p) sono soppresse.

Relazione illustrativa

L'emendamento depenalizza le fattispecie di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate e di omesso versamento dell'IVA previste, rispettivamente, agli articoli 10-bis e 10-ter del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La mera omissione del versamento dell'IVA o delle ritenute dovute, regolarmente comunicate all'Agenzie delle Entrate nelle relative dichiarazioni fiscali, è una condotta priva di dolo specifico ed è connessa alla momentanea difficoltà finanziaria da parte dell'impresa tenuta ad assolvere tale onere, piuttosto che alla volontà di mettere in atto condotte criminali decise a monte.

Le più recenti elaborazioni della giurisprudenza in tema di responsabilità penale dell'imprenditore (si veda Cass. N. 20725/2018) hanno ben valorizzato tali situazioni di crisi economica che impediscono al contribuente di assolvere correttamente all'obbligo di versamento dell'IVA o delle ritenute, escludendone la sanzionabilità in ambito penale. La depenalizzazione di tali fattispecie permetterebbe, peraltro, di deflazionare il numero dei procedimenti penali gestiti dai Tribunali, consentendo di concentrare l'azione penale sulle effettive frodi fiscali che colpiscono il sistema economico.

Gli omessi versamenti delle ritenute fiscali e dell'IVA resterebbero in ogni caso punibili con le attuali sanzioni di carattere amministrativo in materia di riscossione di cui al Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La proposta emendativa, infine, è coerente con i criteri direttivi già contenuti nella legge delega di riforma fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23), con cui si demandava al Governo ad applicare per le fattispecie meno gravi (quali ad esempio i cd. reati di riscossione) sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, riservando la sanzione penale ai soli comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa.

EMENDAMENTO

All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.”;
- il comma 4 è abrogato. »

b) al comma 3, le parole «di cui ai commi 1 a 2» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis».

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede l'eliminazione delle sanzioni penali collegate all'adempimento collaborativo: istituto che presuppone la creazione di un rapporto nuovo e rafforzato tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, basato sul reciproco affidamento. A tal fine, sono definiti con chiarezza, doveri di trasparenza e leale collaborazione sia per l'Amministrazione, sia per i contribuenti.

L'accesso e la permanenza nel regime sono condizionati all'implementazione del *Tax Control Framework* (TCF) – soggetto a una costante valutazione da parte dell'Agenzia delle entrate – ed esprimono la volontà dell'impresa non solo di operare nel più completo rispetto della normativa tributaria e dei principi dell'ordinamento, ma anche nella massima trasparenza e interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare di incorrere in comportamenti che potrebbero essere potenzialmente sanzionabili.

Pertanto, la norma in oggetto prevede l'esclusione delle sanzioni penali di cui al DLGS n. 74/2000 per i fatti considerati ed esaminati in costanza del nuovo regime di adempimento collaborativo, attesa l'assenza del dolo specifico. Conseguentemente, si eliminano i profili di dubbio interpretativo emersi dalle disposizioni relative all'attivazione della *notitia criminis*, di cui all'articolo 6, comma 4, del DLGS n. 128 del 2015.

EMENDAMENTO

All'articolo 39, comma 1, lett. q), capoverso 12-ter, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole «, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, » sono soppresse;
- b) la lettera e) è soppressa;
- c) alla lettera h) le parole «i delitti previsti dagli articoli 4 e 10. » sono sostituite dalle seguenti: «il delitto previsto dall'articolo 10. »

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene sulla disposizione del decreto-legge che prevede l'applicazione della misura di sicurezza della confisca per sproporzione o allargata anche ai reati tributari, al fine di circoscrivere tale estensione alle sole fattispecie fraudolente.

In particolare, si esclude dall'ambito oggettivo di applicazione della misura di sicurezza il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. n. 74/200) e quello di indebita compensazione inerente crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 mila euro.

Infatti, come noto, la confisca allargata è stata introdotta nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno dell'accumulazione e dell'immissione nel sistema economico di ricchezze illecite da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso. Tale istituto riguarda, quindi, comportamenti che postulano un'organizzazione criminale stabile e strutturata, diretta al sistematico conseguimento di profitti illeciti. Mal si concilia dunque con condotte illecite di natura tributaria, per le quali è difficile individuare nell'autore del singolo fatto una "dedizione all'illecito".

Al riguardo, preoccupa soprattutto l'effetto dirompente che avrebbe sulle imprese l'applicazione, in sede cautelare, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, che si caratterizza per l'allentamento del rapporto pertinenziale tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato e, in particolare, per l'affievolimento dell'onere probatorio gravante sull'accusa, sostanzialmente articolato su un regime di presunzioni.

Pertanto, si propone di circoscrivere il campo di applicazione della confisca allargata ai soli reati tributari che presuppongono una condotta fraudolenta.

EMENDAMENTO

All'articolo 39, sopprimere il comma 2.

Relazione illustrativa

L'emendamento sopprime la disposizione dell'articolo 39 del decreto-legge che include il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Infatti, la norma, che sostanzialmente determina l'ingresso dei reati tributari nel sistema 231, appare critica anzitutto sul piano della proporzionalità della risposta sanzionatoria.

Al riguardo, si segnala che, nel nostro ordinamento, la commissione di un illecito tributario comporta già l'irrogazione, in capo all'ente, delle sanzioni amministrative che derivano dalla condotta illecita del dipendente, rappresentante o amministratore, che si aggiungono alle sanzioni penali in capo alla persona fisica autrice del reato.

In questo contesto, l'introduzione dei reati tributari nel novero delle condotte 231, esporrebbe quindi le società a un ulteriore livello sanzionatorio, dando luogo a un trattamento nel complesso sproporzionato e in evidente contrasto con il principio del *ne bis in idem*.

Inoltre, la soppressione della disposizione appare opportuna anche alla luce della necessità, non più procrastinabile, di una riforma organica della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, che rappresenta un passaggio evidentemente prioritario rispetto all'eventuale integrazione del catalogo dei reati presupposto.

Infatti, nei 18 anni di vigenza del decreto 231, il legislatore si è molto allontanato dalla *ratio* del disegno originario che, in una logica di contrasto preventivo dei fenomeni della criminalità del profitto, affidava alle imprese virtuose un ruolo proattivo nella prevenzione, mediante l'adozione dei modelli organizzativi.

Al contrario, la stratificazione degli interventi normativi, il continuo e irrazionale ampliamento del catalogo dei reati presupposto, unitamente alla assenza di indicazioni giurisprudenziali dirimenti in ordine all'efficacia esimente dei modelli organizzativi e alla inadeguatezza del regime probatorio, hanno lasciato in ombra la logica collaborativa e premiale, in favore di un approccio repressivo, che ha, di fatto, annullato la portata innovativa del sistema 231.

Pertanto, se non si prende atto di questi fattori di contesto e non si avvia un serio processo di riforma della materia, il rischio è di alimentare meccanismi distorsivi della concorrenza, di danneggiare pesantemente la competitività delle nostre imprese e di scoraggiare gli investimenti esteri.

EMENDAMENTO

All'articolo 39, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. È istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia una Commissione con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre interventi di riforma e riordino della disciplina. La Commissione è composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e delle istituzioni accademiche. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità operative per la costituzione e l'avvio dei lavori della predetta Commissione.».

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di una commissione, composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e del mondo accademico, al fine di avviare i lavori finalizzati a definire proposte di intervento per la riforma organica della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.lgs n. 231/2001.

Infatti, a distanza di 18 anni dall'introduzione della disciplina 231, i risultati prodotti dalla disciplina 231 sono lontani dalla *ratio* del disegno originario, che, in una logica di contrasto preventivo dei fenomeni della criminalità del profitto, affidava alle imprese virtuose un ruolo proattivo nella prevenzione, mediante l'adozione dei modelli organizzativi.

In particolare, la stratificazione degli interventi normativi, la continua integrazione del catalogo dei reati presupposto e i più recenti interventi relativi alle sanzioni, hanno manifestato la scelta verso un approccio repressivo, lasciato invece in ombra la logica collaborativa e premiale, che avrebbe potuto rappresentare il valore aggiunto di questo sistema. Ormai da diversi anni Confindustria ha evidenziato le non poche criticità nell'interpretazione e applicazione della normativa 231, soprattutto in relazione alle applicazioni giurisprudenziali, che soltanto in pochissimi casi hanno effettivamente riconosciuto una valenza esimente ai modelli organizzativi adottati.

Con riferimento al catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, rispetto alle iniziali previsioni del legislatore, che aveva incluso solo i reati che caratterizzavano fenomeni di criminalità del profitto a forte connotazione dolosa (corruzione, concussione, illeciti finanziamenti, ecc.) i successivi interventi hanno infatti esteso la disciplina a fattispecie di reato tra loro eterogenee (reati di infibulazione, reati contro la personalità individuale, con finalità di terrorismo, di pedopornografia virtuale), nonché di natura colposa.

Questa estensione poco ragionata richiede alle imprese un notevole sforzo di analisi dei rischi e di predisposizione di misure idonee a prevenire fattispecie criminose spesso poco attinenti all'attività di impresa. E ciò senza alcun ragionevole grado di certezza sulla efficacia esimente dei presidi organizzativi e comportamentali adottati (i cd. modelli), anche a causa di un regime probatorio sfavorevole alle società e del frequente ricorso all'applicazione di misure cautelari, come il sequestro preventivo, che risultano particolarmente afflittive per l'attività di impresa, sia in termini reputazionali, che economico-produttivi.

In questo contesto, la predisposizione del modello 231 si è spesso tradotta in un mero onere economico e organizzativo per le imprese che, oltre a non avere alcuna certezza sull'efficacia esimente del modello, rischiano di doversi difendere in un giudizio sprovvisto di adeguate garanzie e di meccanismi premiali.

Pertanto, riteniamo che non sia più procrastinabile un intervento di riforma, che punti al recupero della logica preventiva e premiale come elemento fondamentale per incentivare le imprese a compiere sforzi aggiuntivi e a investire nei sistemi di prevenzione 231.

EMENDAMENTO

Abrogare l'articolo 14.

Relazione illustrativa

L'emendamento, attraverso l'abrogazione dell'art. 14 del decreto-legge in esame, ripristina le precedenti regole di memorizzazione dei dati delle fatture elettroniche, in base alle quali la memorizzazione automatica deve essere circoscritta ai soli dati fiscali, subordinando, invece, la memorizzazione dei dati extra-fiscali al consenso del contribuente.

Al riguardo, si rammenta che, in occasione dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate aveva definito un servizio gratuito per il contribuente finalizzato a consentire la consultazione dei file delle fatture elettroniche transitate per il Sistema di Interscambio, che implicava la memorizzazione di tutti i dati.

In una prima fase, tale servizio era stato ipotizzato automatico e generalizzato per tutti gli operatori IVA, fintanto che, tramite il provvedimento n. 9059949, del 15 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha segnalato che il servizio di consultazione, così delineato, corresse il rischio di violare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento sulla privacy), evidenziando *"l'ingiustificato incremento dei rischi per i diritti e le libertà di tutti i privati cittadini, insiti in un trattamento massivo e informatizzato di dati accessibili tramite un applicativo web"*.

Il Garante, oltre ad aver osservato che la presenza, nelle fatture elettroniche, di una quantità considerevole di dati personali, oltre a quelli fiscali, non fosse proporzionata all'obiettivo di interesse pubblico perseguito dalla fatturazione elettronica (seppur legittimo) ha altresì evidenziato che la procedura di memorizzazione, così delineata, fosse automaticamente estesa alla totalità dei cittadini, includendo, pertanto, anche ai privati consumatori non intenzionati a usufruire del suddetto servizio di consultazione delle fatture elettroniche, in quanto si avvalgono della facoltà di richiedere copia della fattura direttamente al proprio fornitore.

Alla luce di tali avvertenze, l'Agenzia delle Entrate ha dovuto impegnarsi a modificare la procedura di memorizzazione e messa a disposizione dei dati delle fatture elettroniche e ha introdotto un meccanismo che subordina la memorizzazione dei dati al rilascio esplicito del consenso da parte del contribuente. Così facendo, era stato disposto che solamente i dati fiscali - necessari ai fini dello svolgimento delle attività di controllo prefisse dal sistema di fatturazione elettronica - sarebbero stati conservati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, mentre gli altri dati extra fiscali, sarebbero stati conservati solamente in caso di adesione di una delle parti coinvolte nell'operazione e solo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

L'articolo 14, che il presente emendamento intende abrogare, invece, incurante delle avvertenze pervenute dal Garante della privacy meno di un anno fa, dei lavori di adeguamento messi in atto nei mesi successivi da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'affidamento alle modificate regole di memorizzazione dei dati da parte dei contribuenti, reintroduce l'automatica memorizzazione di tutti i dati contenuti nelle fatture elettroniche, peraltro, per il medesimo lasso di tempo già previsto per i dati fiscali.

La norma, inoltre, dispone che le Amministrazioni debbano preventivamente consultare il Garante della privacy al fine di introdurre misure di sicurezza dei dati che siano conformi al Regolamento per la privacy che, tuttavia, come sopra descritto, ne aveva già accertato il rischio di una violazione. Alla luce di quanto descritto si ritiene che l'articolo 14 introduca una procedura di memorizzazione dei dati che viola la disciplina del corretto e trasparente trattamento dei dati personali dei cittadini, tutelato dal Regolamento sulla privacy; pertanto, con il presente emendamento, se ne richiede l'abrogazione.

EMENDAMENTO

All'articolo 16, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. All'articolo 1, comma 3-*bis* del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione."».

Relazione illustrativa

L'emendamento modifica la periodicità del termine di trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti, il c.d. esterometro (attualmente mensile), fissando una scadenza annuale, in modo da alleviare gli obblighi a carico di imprese e professionisti.

Come noto, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica ha eliminato l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro), non più necessario in quanto tali dati sono automaticamente acquisiti dal Sistema di Interscambio.

Tuttavia, per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato - per le quali non sussiste un obbligo di fatturazione elettronica o non è presente una bolletta doganale - residua l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione (art. 1, comma 3-*bis*, D.Lgs. n. 127/2015).

Pertanto, contrariamente agli obiettivi di semplificazione degli adempimenti fiscali, la norma ha imposto un obbligo di trasmissione dei dati delle suddette operazioni con cadenza mensile. Si tratta di una frequenza che comporta un eccessivo aggravio per le imprese senza alcun apparente vantaggio per l'Amministrazione finanziaria, che soltanto in ipotesi del tutto remote avrà la possibilità di avviare fondate attività di recupero sulla base di dati mensili.

Alla luce di quanto esposto, non si comprendono le ragioni che hanno spinto il Legislatore a prevedere una periodicità mensile dell'adempimento che appare totalmente disallineata con le finalità di semplificazione perseguite anche nell'ultima fase di applicazione dello spesometro (che da trimestrale era divenuto semestrale prima della sua definitiva abrogazione), nonché con la circostanza che il nuovo adempimento riguarda in via residuale le sole operazioni effettuate con soggetti non residenti, alcune delle quali sono oggetto di comunicazione anche tramite i modelli Intrastat.

Pertanto, si propone di rendere annuale l'adempimento di trasmissione dei dati relativi al c.d. esterometro.

L'emendamento non comporta nessun effetto di gettito.

Al riguardo, i dati relativi al recupero di gettito conseguito nel primo anno di obbligo della fatturazione elettronica sono superiori alle stime effettuate in occasione dell'introduzione della disciplina che, contestualmente, introduceva l'adempimento della trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro). Tali stime si basavano principalmente sugli effetti derivanti dalla tempestività associata al solo sistema di fatturazione e al correlato aumento del tasso di adesione indotto sul contribuente.

Tali elementi non sono intaccati dalla presente proposta, pertanto, non si attribuiscono all'emendamento effetti di gettito.

EMENDAMENTO

All'articolo 41, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla 28 giugno 2019, n. 58, la parola «ultradecennale» è sostituita dalle seguenti «pari o superiore a 5 anni. ».

Relazione illustrativa

La modifica proposta interviene sulla Sezione speciale “Garanzia sviluppo media impresa” istituita nell’ambito del Fondo di Garanzia per le PMI dal Decreto Crescita del 2019 (DL 34/2019, articolo 17) per ampliare la portata della misura, oggi fortemente circoscritta per via di una limitazione relativa alla durata dei finanziamenti garantibili.

In particolare, si ricorda che la Sezione speciale sopra richiamata, per la cui attivazione non è stato ancora emanato il previsto decreto attuativo del Mise di concerto con il MEF, può di garanzie a imprese fino a 499 dipendenti, per un importo garantito massimo fino a 5 milioni di euro a copertura di finanziamenti ultradecennali e fino a 30 anni finalizzati, per almeno il 60%, a investimenti in beni materiali.

Si tratta di una misura che rischia di coinvolgere un numero molto ristretto di imprese perché riguarda una tipologia di finanziamenti, quelli di durata ultradecennale, poco diffusa e che rappresenta una parte marginale del totale dei finanziamenti bancari alle società non finanziarie.

Per estendere la platea dei beneficiari, supportando realmente le imprese più strutturate nei loro programmi di investimento, occorre abbassare la durata minima dei finanziamenti garantiti da 10 a 5 anni.

EMENDAMENTO

All'articolo 41, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole “2 milioni e cinquecentomila euro” sono sostituite dalle seguenti: “3 milioni e cinquecentomila euro”;
- b) al comma 4, le parole “Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro” sono soppresse».

Relazione illustrativa

L'emendamento innalza da 2,5 milioni di euro a 3,5 milioni di euro l'importo massimo garantibile dal Fondo di garanzia per le PMI a favore delle PMI che non siano garantibili nell'ambito della Sezione speciale “Garanzia sviluppo media impresa”, istituita dal DL Crescita (DL 34/2019, articolo 17) e dedicata alla copertura di finanziamenti a lungo termine a fronte di investimenti concessi alle PMI e alle midcap.

La proposta risponde all'esigenza di sostenere con maggior forza le PMI industriali più strutturate per le quali il Fondo rappresenta uno strumento essenziale ai fini dell'accesso al credito, anche per esigenze di liquidità, ma che incontrano attualmente una forte limitazione nel suo utilizzo per via dell'attuale tetto all'importo massimo garantito fissato a 2,5 milioni.

A tal fine, l'emendamento amplia la portata della norma contenuta all'articolo 17, comma 4 del sopra richiamato DL Crescita, che ha previsto tale innalzamento, ma lo ha limitato alle sole operazioni incluse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.

In proposito, va sottolineato che, sebbene l'operatività del Fondo sui portafogli di finanziamenti sia valutata positivamente, la stessa è ancora contenuta e non tutte le banche sono attrezzate per utilizzarla. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che le banche inseriscano nei portafogli le operazioni delle imprese maggiormente rischiose.

Al riguardo, si precisa che l'estensione alle singole operazioni, non avrebbe impatto sulla rischiosità del Fondo e che lo stesso ha un grado di frazionamento sufficiente per reggere tale modifica.

EMENDAMENTO

All'articolo 41, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti richiedenti non sono tenuti al versamento di alcun onere relativo al mancato perfezionamento delle singole operazioni.».

Relazione illustrativa

L'emendamento elimina la commissione di 300 euro per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento per le quali sia stata deliberata la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.

Tale commissione, introdotta dal decreto di riforma del Fondo (articolo 10, comma 2 del Decreto interministeriale 6 marzo 2017), ha rallentato in questi mesi l'operatività del Fondo e costituisce un onere che i soggetti richiedenti la garanzia (banche e confidi) tendono a ribaltare sulle imprese potenzialmente beneficiarie dell'agevolazione del Fondo.

Queste ultime, infatti, in caso di mancato perfezionamento dell'operazione, oltre a essere penalizzate dalla mancata erogazione del finanziamento, si trovano nella condizione di doversi far carico anche degli oneri della mancata conclusione dell'operazione.

L'eliminazione sulle singole operazioni risponderebbe inoltre all'obiettivo di non aggravare la relazione banca-impresa risultando motivo di contenzioso e di allungamento dei tempi di concessione dei finanziamenti.

Si ritiene che l'obiettivo, condivisibile, di contenere il numero di operazioni non perfezionate, vada affrontato con strumenti diversi e non prevedendo una penalizzazione sulle singole operazioni. In particolare, si dovrebbero valutare sistemi di *moral suasion* nei confronti di quegli intermediari che registrino tassi non fisiologici di operazioni non perfezionate.

EMENDAMENTO

All'articolo 41, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in relazione a operazioni di finanziamento a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero in relazione alla sottoscrizione di titoli di debito delle medesime imprese.

2-ter. Al comma 6-bis, primo periodo dell'articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole “emessi da piccole medie imprese” sono aggiunte le seguenti: “, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni, i cosiddetti basket bond, emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo”.

2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2-ter, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi».

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a promuovere l'accesso delle imprese alla finanza alternativa e, in particolare, a promuovere lo sviluppo del mercato delle emissioni obbligazionarie da parte delle PMI e delle mid cap.

A tal fine si propone di :

- ammettere tra i soggetti richiedenti la garanzia del fondo anche le società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Legge sulla cartolarizzazione dei crediti), anche dette SPV, che concedano finanziamenti alle PMI e alle Midcap (in questo secondo caso solo nell'ambito della Sezione speciale del Fondo “Garanzia Sviluppo Media Impresa”, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese;
- consentire al Fondo di garantire le prime perdite di portafogli di obbligazioni sottoscritti da SPV (oggi non garantibili da Fondo) e poi cartolarizzati. Ci si riferisce in particolare ai cosiddetti “basket bond” che si stanno in questo momento sviluppando sul mercato, anche attraverso iniziative di natura regionale e con l'intervento dei fondi strutturali (es: Campania e Puglia).

I basket bond rappresentano una forma innovativa di intervento, che consiste nell'emissione di una pluralità di mini bond da parte di imprese sottoscritti da un veicolo di cartolarizzazione costituito ai sensi della legge 130/99 e contestuale emissione di titoli *asset backed securities* sottoscritti da investitori istituzionali.

A oggi, la normativa del Fondo di Garanzia per le PMI già contempla la possibilità di garantire portafogli di mini bond ma non prevede la possibilità che le società di cartolarizzazione possano attivare la suddetta garanzia.

L'emendamento proposto, pertanto, estende alle società di cartolarizzazione la garanzia del Fondo, al fine di favorire lo sviluppo di un *asset class* strategica per l'accesso al mercato di capitali da parte delle piccole e medie imprese e un maggior accesso a fonti di finanziamento di durata medio lunga.

I basket bond consentono, infatti, di ridurre la taglia delle emissioni e le dimensioni delle imprese emittenti e stanno avvicinando anche le PMI meno strutturate al mercato obbligazionario. Inoltre, si tratta di una misura in grado di attrarre investitori istituzionali che altrimenti non finanzierebbero singole emissioni di mini bond da parte di PMI.

La presenza della garanzia del Fondo, faciliterebbe la realizzazione di tali operazioni, abbattendone il costo per le imprese e semplificando gli eventuali interventi regionali a copertura delle stesse.

Inoltre, alla luce delle attuali regole del Fondo, i portafogli potrebbero essere garantiti attraverso le sezioni speciali del Fondo finanziate dalle Regioni con fondi strutturali.